

## **PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Il dipendente delle società del gruppo che, nell'interesse dell'integrità delle medesime società, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La medesima disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e delle imprese che realizzano opere in favore delle società del gruppo.

Al fine di adempiere alle indicazioni normative, il Consiglio di Amministrazione della So.G.Aer. S.p.A. ha adottato una procedura sull'utilizzo di una piattaforma gestionale di whistleblowing, sviluppata per soddisfare le più rigide esigenze in fatto di sicurezza e riservatezza per tutti i dipendenti delle società del gruppo e per i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e delle imprese che realizzano opere in favore delle società del gruppo.

Con la seguente procedura vengono descritte le modalità, anche non informatiche, per la presentazione e la gestione delle segnalazioni e le misure volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, il gruppo ha adottato un sistema composto da una parte organizzativa e da una parte tecnologica, tra loro interconnesse.

La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante adottate dalle società del gruppo, nel rispetto del quadro normativo nazionale e in coerenza delle scelte politiche e gestionali delle società. Il procedimento introdotto consente di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare il soggetto che gestisce la segnalazione da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;
- consentire al Segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni e comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento. La piattaforma gestionale prevede la possibilità di:

- separare i dati identificativi del Segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- impedire di risalire all'identità del Segnalante, se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, solo in presenza del consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- identificare correttamente il Segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo, al fine di consentire alla società la tutela della riservatezza;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

Il Segnalatore, attraverso la piattaforma per la gestione delle segnalazioni, raggiungibile all'indirizzo <https://sogaer.segnalazioni.net>, accede ad una pagina personale e, dopo essersi registrato, ha la possibilità di creare la segnalazione inserendo i dati ed eventuali allegati. Ciascun utente effettua l'accesso attraverso l'inserimento delle proprie credenziali.

Successivamente alla presa in carico della segnalazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Segnalatore ha la possibilità di rispondere ad eventuali messaggi e seguire l'andamento della propria segnalazione.

Il sistema provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione e ad inviare una mail di notifica di nuova segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e una di avvenuto invio al segnalatore stesso. La mail non contiene nessun elemento della segnalazione ma esclusivamente un codice informatico che assicura l'inalterabilità della segnalazione stessa.

La segnalazione viene presa in carico dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e gestita nell'area personale riservata. In questa fase possono essere aperte ulteriori sottofasi quali:

- aprire un fascicolo;
- comunicare con il Segnalatore richiedendo ulteriori informazioni o documenti, sempre preservandone l'identità;
- monitorare e gestire la procedura e l'eventuale istruttoria in tutte le sue fasi;
- assegnare la segnalazione ad un collaboratore dell'ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che potrà interloquire tramite la messaggistica cifrata del software direttamente con il Segnalatore, con la stessa garanzia di riservatezza.

Ad ogni messaggio il sistema invia un promemoria via mail ad entrambi gli utenti, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Segnalatore e, se coinvolto, il collaboratore.

Tutti i dati, compresi gli eventuali documenti allegati, sono cifrati e sono quindi illeggibili dagli utenti non coinvolti nella segnalazione.

Durante la fase di gestione il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso in cui lo ritenga necessario ai fini dell'indagine, ha la possibilità di visualizzare l'identità del Segnalatore. Per poter visualizzare l'identità è necessario inserire una motivazione. In tal caso il sistema provvede a memorizzare l'operazione e ad informare il Segnalatore su tale azione, condividendo la motivazione inserita dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Dopo aver selezionato il comando Mostra identità, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve confermare la sua intenzione di visualizzare l'identità del Segnalatore inserendo la motivazione. Nel caso di segnalazione da parte di un utente non registrato, il Segnalatore ha la facoltà di indicare opzionalmente il suo nominativo. Nel caso decida di non indicarlo, apparirà l'indicazione che l'identità non compare.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base di una ponderata valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può decidere di archiviare la segnalazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, una volta compiuta l'istruttoria della segnalazione, se ravvisa elementi di non manifesta infondatezza del fatto inoltra la segnalazione ai soggetti competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti quali:

- il Responsabile della struttura, Direzione o Servizio, in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, qualora non vi siano ipotesi di reato;
- il Direttore Generale qualora emergano profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità Giudiziaria;
- la Corte dei Conti;
- l'A.N.A.C.

L'attività istruttoria e di valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, propedeutica alla decisione di archiviare o inoltrare ad altri soggetti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, deve essere conclusa entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione o del supplemento di informazioni o documentazione eventualmente richiesto.

Il sistema prevede la garanzia della tutela della riservatezza anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve inoltrare solo il contenuto della segnalazione eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del Segnalante.

I soggetti interni informano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria e alla Corte dei Conti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Sono ritenute meritevoli della tutela prevista a favore del Segnalante le segnalazioni che riguardano non solo i delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni generali di abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'attività della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite nonché le violazioni del modello di organizzazione e gestione della società volto a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti titolati in favore della società.

Le tutele non sono garantite nei casi la segnalazione integri un reato di calunnia o diffamazione nei confronti del segnalante ovvero la responsabilità civile per danni.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In ogni caso, considerato lo spirito della norma – che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno per l'emersione dei fenomeni corruttivi – non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Con riferimento alle segnalazioni provenienti dal personale aziendale, si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti illeciti rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Risulta pertanto logico prevedere che il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non possa dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà calunniosa potrà essere oggetto di opportune valutazioni ai fini dell'avvio di procedimenti disciplinari.

E' data facoltà ai soggetti che intendano presentare una segnalazione decidere di procedere in forma anonima, semplicemente omettendo di procedere alla registrazione.

E' inoltre possibile presentare una segnalazione attraverso il canale alternativo dell'invio tramite posta.

I soggetti che intendano segnalare tramite posta il verificarsi di un reato contro la pubblica amministrazione, di una condotta illecita o di un abuso al fine di ottenere vantaggi privati, devono

compilare in forma leggibile l'apposito modulo di segnalazione degli illeciti, pubblicato nella sottosezione denominata "Altri Contenuti" – "Prevenzione della Corruzione" all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito web di So.G.Aer. S.p.A., avendo cura di circostanziare il più possibile i fatti oggetto di segnalazione e offrendo il maggior numero di elementi materiali e producendo, ove possibile, l'eventuale documentazione esistente a supporto della segnalazione.

La segnalazione con la eventuale documentazione cartacea deve essere inserita in doppia busta chiusa e inviata a mezzo posta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di So.G.Aer. S.p.A. , c/o Aeroporto Mario Mameli, Via dei Trasvolatori s.n.c., 09030, Elmas (CA) ponendola all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con l'indicazione espressamente apposta sulla busta della missiva "PROTOCOLLO RISERVATO: Segnalazione L. 190/2012".

Le segnalazioni pervenute a mezzo posta tradizionale saranno consegnate tempestivamente dal personale preposto al ricevimento della corrispondenza senza essere aperte, a tutela della riservatezza del segnalante, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e saranno registrate tra la posta in entrata con protocollo riservato.

In caso di ricevimento di segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti definiti, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvederà ad effettuare una gestione delle fasi successive attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede comunque ad effettuare la registrazione e, successivamente, l'archiviazione.

Il registro ed i supporti di archiviazione vengono gestiti personalmente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, precludendo ogni accesso da parte di terzi.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza esamina approfonditamente il contenuto della segnalazione e la documentazione eventualmente allegata e provvede a valutare la verosimiglianza di quanto riportato, l'attendibilità della fonte e l'attinenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ritenga la segnalazione manifestamente inverosimile o la fonte inattendibile o i fatti descritti non attinenti alla Società, registra come archiviata la segnalazione ricevuta annotando la propria valutazione ed omettendo ulteriori attività.

In caso contrario, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza apre un'indagine sui fatti riportati, volta ad approfondire la fondatezza di quanto descritto e gli eventuali profili di illiceità di quanto riportato.

Nell'ambito delle proprie attività di indagine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può chiedere l'audizione del Segnalante o di eventuali soggetti dallo stesso

indicati come informati dei fatti e può raccogliere tutta la documentazione potenzialmente utile all'accertamento dei fatti.

In tale fase il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non deve rivelare ad alcun soggetto, neppure indirettamente, l'identità del Segnalante. Tuttavia, al Segnalante è consentito richiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornamenti circa lo stato di avanzamento dell'indagine.

Entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza conclude la propria attività di indagine.

Nel caso in cui siano stati raccolti elementi sufficienti a consentire di escludere la configurabilità di fenomeni corruttivi o di un tentativo di corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza registra come archiviata la segnalazione ricevuta, allegando gli elementi raccolti in fase di indagine.

Qualora ravvisi che la segnalazione sia stata determinata da una volontà calunniosa e il Segnalante rientri tra i destinatari previsti dal Codice disciplinare aziendale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve effettuare una comunicazione alla Direzione Generale per l'avvio del relativo procedimento disciplinare.

Nel caso in cui, nel corso dell'indagine, siano stati raccolti elementi che avvalorino quanto segnalato ma non siano sufficienti a stabilire che i fatti perpetrati costituiscono un fenomeno corruttivo o un tentativo di corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve disporre una proroga di 15 giorni del termine per la conclusione dell'indagine.

Infine, nel caso in cui siano stati raccolti elementi sufficienti a stabilire che i fatti perpetrati costituiscono un fenomeno corruttivo o un tentativo di corruzione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza informa tempestivamente il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza dei fatti oggetto di segnalazione per l'eventuale comunicazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria, effettuando una comunicazione alla Direzione Generale per l'avvio del relativo procedimento disciplinare nel caso in cui l'autore della corruzione rientri tra i destinatari previsti dal Codice disciplinare aziendale.

Anche nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è obbligato a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Tuttavia, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere all'utilizzo della segnalazione e anche al nominativo del Segnalante qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato e solo in presenza del consenso di quest'ultimo.

In tal caso, spetta al Consiglio di Amministrazione, titolare del potere disciplinare valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.



In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza, sia nel caso di diniego, il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare la scelta.